

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 140.273 RACC. N. 35.560

STATUTO della

"FONDAZIONE CENTRO GAZZA LADRA ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1

- Costituzione e denominazione -

E' costituita, conformemente al Codice Civile ed al Decreto Legislativo 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), la "Fondazione Centro Gazza Ladra Ente del Terzo Settore", siglabile anche "Fondazione Centro Gazza Ladra ETS".

La Fondazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'adozione del presente Statuto, adeguato alle norme di cui al DLgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata, con riferimento alle clausole incompatibili con la disciplina dell'art.10 del Decreto Legislativo 460/1997, alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del DLgs.117/2017. Allo stesso termine, come anche chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, è collegata la cessazione dell'efficacia delle clausole statutarie Onlus incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.

Pertanto, in base alla disciplina transitoria prevista dal

DLgs.117/2017, fino alla decorrenza del termine di cui

all'art.104, comma 2, del DLgs. 117/2017 alla Fondazione con-

tinuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al DLgs.460/1997.

TITOLO II - SCOPI, SEDE, DURATA, PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 2

- Scopi, finalità e attività -

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Fondazione devono obbligatoriamente essere reinvestiti per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo/partecipativo.

E' scopo della Fondazione contribuire all'assistenza sociale e socio sanitaria delle persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, nonché educare ed istruire la collettività alla solidarietà sociale e alla bene-

ficenza nei confronti delle persone svantaggiate.

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità, della solidarietà e della promozione integrale della persona.

La Fondazione, in funzione delle proprie finalità, svolge le seguenti attività di interesse generale in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del D. Lgs. n° 117/2017);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c del D. Lgs. n° 117/2017);

c) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b del D. Lgs. n° 117/2017);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs. n° 117/2017);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del D. Lgs. n° 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, comma 1, lettera i del D. Lgs. n° 117/2017);

g) erogazione di servizi, beni o denaro a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u del D. Lgs. n° 117/2017);

h) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e s.m., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d del D. Lgs. n° 117/2017);

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del terzo settore; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w del D. Lgs. n° 117/2017);

j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,

culturali, formativi o lavorativi.

Nello specifico, la Fondazione svolge in via principale azioni e attività per:

- individuare ed attuare progetti ed iniziative atti a sviluppare l'acquisizione dell'autonomia possibile e l'inserimento in ogni settore del vivere sociale delle persone con disabilità intellettiva, fragilità o altra eziologia, in proprio e/o in convenzione con Enti pubblici e privati;

- individuare risposte all'esigenza della vita indipendente, partendo dalle esigenze reali di ogni singola persona, promuovendo e organizzando attività tese al miglioramento della qualità della loro vita e dei loro familiari;

- promuovere e attuare progetti mirati a costruire un modello educativo che sviluppi la capacità di autonomia abitativa mediante creazione di nuclei abitativi stabili;

- formare educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti, volontari ed altri soggetti che si occupano di disabilità, anche offrendo loro la possibilità di adeguati tirocini.

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei Partecipanti. Nel caso in cui la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione do-

vrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

- Sede e durata -

La Fondazione ha sede in Invorio (NO).

La sua durata é illimitata.

Art. 4

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- le somme inizialmente versate dagli originari Fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;
- le elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

- Risorse economiche per lo svolgimento dell'attività-
- Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può disporre delle seguenti risorse economiche:

	- quote di contribuzione annue dei Partecipanti alla Fondazione;	
	- redditi del patrimonio di cui all'articolo 4 del presente statuto;	
	- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Fondazione;	
	- erogazioni liberali di Partecipanti alla Fondazione o di terzi Sostenitori;	
	- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;	
	- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;	
	- proventi derivanti dalle attività di interesse generale ex art.5 del DLgs. 117/2017 svolte dalla Fondazione;	
	- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;	
	- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- proventi da alienazioni e/o locazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

- eredità, donazioni e legati, con beneficio d'inventario;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;

- partecipazione al riparto del cinque per mille;

- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;

- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6

- Sostenitori -

Saranno nominati quali "Sostenitori" della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i soggetti, persone fisiche o enti, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni

zioni liberali in denaro o in natura o attività di particolare rilievo. Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore alle finalità della Fondazione sia di eccezionale importanza e con effetti duraturi per la vita della Fondazione, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine "Benemerito".

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.7

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- 1. l'Assemblea dei Partecipanti;
- 2. il Consiglio di Amministrazione;
- 3. il Presidente;
- 4. l'Organo di Controllo;
- 5. il Revisore Legale (se nominato);
- 6. il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, se nominato.

Art.8

- Partecipanti-

Sono "Partecipanti" alla Fondazione i Fondatori originari dell'ente e i soggetti che, successivamente, secondo il presente Statuto, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante.

I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ente quali Fondatori;
 - Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti,
- precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione. Il numero dei Partecipanti è illimitato.

Art. 9

- Diritti e obblighi dei Partecipanti -

I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Tutti i Partecipanti hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi assembleare e consiliare della Fondazione, salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione delle stesse se contrarie allo statuto o estranee ai fini della Fondazione.

L'esercizio dei diritti dei Partecipanti e l'accesso all'atti-

vità sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota di contribuzione annuale, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote di contribuzione annue.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

- Ammissione dei Partecipanti -

La Fondazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e i principi sopra enunciati e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la normativa applicabile.

La domanda può essere proposta da persone fisiche, enti privati ed enti pubblici che intendano partecipare attivamente al conseguimento degli scopi della Fondazione, assicurando uno stabile sostegno ad essa.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto ter-

mine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea dei Partecipanti, la quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

L'esercizio dei diritti dei Partecipanti e la partecipazione all'attività della Fondazione sono subordinati a regolare versamento della quota annuale di contribuzione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti hanno diritto di consultare i Libri sociali della Fondazione, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art.11

- Cessazione della qualità di Partecipante -

La qualità di Partecipante cessa per morte, recesso, esclusio-

	ne o estinzione del Partecipante.	
	Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare	
	la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare con-	
	seguentemente la sua qualità di Partecipante. La comunicazione	
	di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomanda-	
	ta o con posta elettronica certificata e ha effetto con lo	
	scadere dell'anno in corso se comunicata almeno tre mesi pri-	
	ma.	
	Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al	
	Partecipante anteriormente al momento di efficacia del reces-	
	so.	
	In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al paga-	
	mento dell'intera quota annuale di contribuzione dovuta per	
	l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di re-	
	cesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	del Partecipante:	
	- che si renda gravemente inadempiente rispetto agli ob-	
	blighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante;	
	- per mancato versamento della quota di contribuzione an-	
	nuale o nei casi che verranno individuati dal Consiglio di Am-	
	ministrazione in relazione alla partecipazione alle attività	
	della Fondazione;	
	- per azioni o comportamenti pregiudizievoli agli scopi o	
	al patrimonio della Fondazione;	

- per inosservanza dello statuto o delle delibere legalmente assunte o degli eventuali regolamenti;

- per comportamenti scorretti o lesivi della dignità o degli scopi della Fondazione, nonché dei principi, valori e norme di riferimento indicati nel presente Statuto;

- nel caso di enti pubblici o privati, per la liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale.

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Partecipante con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso e può essere impugnata innanzi l'Assemblea dei Partecipanti.

Le quote versate dai Partecipanti deceduti, receduti, esclusi o estinti rimangono consolidate nel patrimonio della Fondazione.

Art.12

- L'Assemblea dei Partecipanti -

L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo sovrano della Fonda-

zione.

Ogni Partecipante regolarmente iscritto nel Libro dei Partecipanti ha diritto di intervenire all'Assemblea che, organizzata nel rispetto dei principi di democraticità, si svolge utilizzando il metodo collegiale. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e può conferire delega di intervento e di voto ad altro Partecipante. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche fuori della sede della Fondazione, purché in Italia, dal Presidente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonchè entro il 30 dicembre di ciascun esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un decimo dei Partecipanti. Nella richiesta devono risultare gli argomenti dei quali si richiede la trattazione.

L'Assemblea:

- delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
- delibera sull'approvazione del bilancio di previsione;

-	delibera sull'approvazione del bilancio sociale, se re-	
	dato per obbligo di legge o per scelta volontaria;	
-	delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fon-	
	dazione;	
-	delibera sull'eventuale esercizio di attività diverse,	
	secondo quanto previsto dall'art.6 del DLgs. 117/2017.	
-	nomina il Presidente, il Vice Presidente e i membri del	
	Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca;	
-	nomina i membri dell'Organo di Controllo e ne dispone la	
	revoca;	
-	nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ri-	
	tenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la	
	revoca;	
-	delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
-	delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
-	delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
-	delibera su ogni materia attribuita alla sua competenza	
	dallo Statuto o dalla normativa applicabile.	
	L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente ovve-	
	ro in sua assenza dal Vice Presidente oppure da un Partecipan-	
	te designato dall'Assemblea.	

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà più uno dei Partecipanti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti; la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo alla prima ma non oltre quindici giorni dopo.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione sono assunte con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, sia in prima, sia in seconda convocazione.

Art.13

- Il Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

	- nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Partecipanti;	
	- nominare al suo interno il Segretario;	
	- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei Partecipanti;	
	- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	- redigere il progetto di bilancio d'esercizio e di bilancio di previsione, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;	
	- redigere il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o per scelta volontaria;	
	- propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esercizio da parte della Fondazione di attività diverse ex art.6 del DLgs. 117/2017.	
	- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;	
	- deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;	
	- determinare l'ammontare annuo delle quote di contribuzione dei Partecipanti;	
	- deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;	
	- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo am-	

	ministrativo della Fondazione;	
	- adottare, ove lo ritenga opportuno, regolamenti per le	
	attività della Fondazione oppure più regolamenti per singoli	
	settori di attività, nonché per la disciplina dei rapporti tra	
	i Partecipanti e la Fondazione;	
	- istituire, ove lo ritenga opportuno e sentito il parere	
	dell'Assemblea, apposite commissioni di lavoro o comitati tec-	
	nico-scientifici, stabilendone la composizione e le attribu-	
	zioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta	
	dell'Assemblea all'atto di nomina, da un minimo di cinque ad	
	un massimo di nove membri, che durano in carica quattro eser-	
	cizi e sono sempre rieleggibili. Un membro del Consiglio di	
	Amministrazione deve essere comunque nominato tra i fondatori	
	originari dell'ente, quale riconoscimento morale e di gratitu-	
	dine nei confronti degli stessi.	
	Non possono essere nominati membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione coloro che si trovino in una delle condizioni previ-	
	ste dell'art. 2382 c.c..	
	Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente ov-	
	vero in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno	
	una volta ogni trimestre od ogni qual volta lo decida il Pre-	
	sidente ovvero in sua assenza il Vice Presidente o lo richieda	
	almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte	
	del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avvi-	

so anche informale almeno tre giorni prima della data della riunione.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, la prima Assemblea utile provvede alla nomina del nuovo Consigliere, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto ed il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, o a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, con opportuna deliberazione da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.14

- Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente, che ne esercita le funzioni con pari prerogative.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione.

Coordina, coadiuvato dal Vice Presidente, tutta l'attività della Fondazione sia all'interno che nei rapporti esterni.

È responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del programma annualmente approvato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art.15

- Organo di Controllo e Revisore Legale -

L'Organo di Controllo può essere composto da tre membri oppure può essere monocratico, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti e rimane in carica quattro esercizi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti devono essere scelti tra

le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DLgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, risulti conforme alle linee guida di cui all'art.14 del DLgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori.

ri Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art.16

- Comitato Scientifico -

L'Assemblea dei Partecipanti procede alla selezione e nomina di un Comitato Scientifico, composto da 5 a 7 membri, formato da persone di comprovata competenza ed esperienza in temi sociali, della salute, della ricerca, dell'istruzione, della comunicazione, disponibili ad offrire un concreto contributo alla vita dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, in particolare, ha funzione consultiva per la definizione e la realizzazione concreta dei programmi e dei progetti che l'Associazione intende promuovere. L'Assemblea dei Partecipanti ne nomina altresì il Segretario. Del Comitato Scientifico fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione.

Art.17

- Audio / Videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- a) nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o il link al quale collegarsi;
- b) il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

delle votazioni;

c) il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

TITOLO IV - BILANCI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 18

- Esercizio sociale e bilancio -

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ex art.13, comma 1, del DLgs. 117/2017.

Il bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre redigere, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, da sottoporre nei 30 giorni successivi all'Assemblea dei Partecipanti per la relativa approvazione.

Art. 19

- Struttura organizzativa -

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se necessario al perseguimento delle finalità istituzionali, un Direttore Generale della Fondazione, stabilendone funzioni e trattamento economico.

La Fondazione potrà altresì avvalersi di operatori sanitari, assistenziali, amministrativi e di altra natura, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore Generale se nominato, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio.

TITOLO V - SCIoglimento, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME FINALI

Art. 20

- Scioglimento e devoluzione patrimoniale -

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale ove ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, la Fondazione si estingue.

In tali casi, l'Assemblea dei Partecipanti delibera lo scioglimento della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Partecipanti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio

sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al presente comma avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21

- Norme finali applicabili -

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.TO IN ORIGINALE DA:

Certifico io sottoscritto Dott. Errico Alfani Notaio in Borgomanero, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, mediante apposizione della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'allegato "A" dell'atto rep. n. 140273/35560 in data 30/03/2021, redatto su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Borgomanero, lì 18 novembre 2025

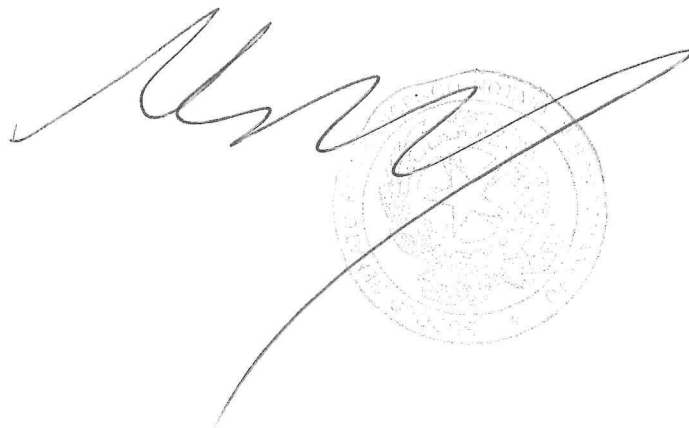
FIRMATO DIGITALMENTE DA: Dott. Errico Alfani

Firmato in originale da:
Dr. RENATO BUCOLO NOTAIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA IN COPIA CARTACEA
(art. 68-ter e 57bis legge 16.02.1913 n. 89 ed ai sensi dell'articolo
23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)**

Io sottoscritto Dottor **RENATO BUCOLO** fu **Francesco**, Notaio in Borgomanero, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, certifico che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da ventinove facciate di quindici fogli (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale dal Notaio Errico Alfani, da Borgomanero, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata positivamente tramite "e-Sign" (software di firma realizzato da Notartel Spa per il C.N.N.) ove risulta la vigenza del certificato di firma digitale (dal 04/08/2023 al 04/08/2026) del predetto, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Borgomanero, Via dei Mille n. 17, lì 19 Novembre 2025.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Renato Bucolo', is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped in a lighter tone and contains text around its perimeter, including 'NOTAIO' and 'BORGOMANERO'.